

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-587	del 29/09/2011
Oggetto	Direzione Tecnica. Aggiudicazione alla ditta NIER S.p.A., in seguito a procedura per l'affidamento in economia, del servizio di supporto e assistenza per la definizione, sviluppo e implementazione del kit di strumenti previsto dal progetto co-finanziato dalla commissione europea sul programma life+ "adoption of quality water use in agro-industry sector", acronimo AQUA (LIFE09 ENV/IT/075). Importo Euro 14.000,00 (IVA esclusa). Oneri per la sicurezza Euro 0,00 – CIG n. Z660162035 – CUP J95C1000597	
Proposta	n. PDTD-2011-590	del 28/09/2011
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Ctr Acque Interne	
Dirigente proponente	Ferri Donatella	
Responsabile del procedimento	Ferri Donatella	

Questo giorno 29 (ventinove) settembre 2011 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Tecnica. Aggiudicazione alla ditta NIER S.p.A., in seguito a procedura per l'affidamento in economia, del servizio di supporto e assistenza per la definizione, sviluppo e implementazione del kit di strumenti previsto dal progetto co-finanziato dalla commissione europea sul programma life+ “adoption of quality water use in agro-industry sector”, acronimo AQUA (LIFE09 ENV/IT/075). Importo Euro 14.000,00 (IVA esclusa). Oneri per la sicurezza Euro 0,00 – CIG n. Z660162035 – CUP J95C10005970009**

VISTI:

- la D.D.G. n. 80 del 23/12/10 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011- 2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011";
- la D.D.G. n. 81 del 23/12/10 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2011";
- la D.D.G. n. 27 dell'11/02/2011 avente ad oggetto “Programma dell’attività contrattuale della Direzione Tecnica”;
- il D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” con particolare riferimento all’art. 125 in materia di lavori, servizi e forniture in economia;
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006”;
- il Regolamento di Arpa per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con D.D.G. 67 del 13.09.2011;

VISTO IN PARTICOLARE:

- l’art. 5 del citato Regolamento secondo cui:
  - all'affidamento in economia di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro si procede di norma previa richiesta di almeno tre preventivi;
  - la scelta dell’offerta è effettuata dal Responsabile del procedimento;

PREMESSO:

- che con propria determinazione del Direttore Generale n. 86 del 23/12/2010 veniva approvato l’accordo di partenariato tra l’ARPA Emilia-Romagna e i partner associati per la realizzazione del progetto life+ “adoption of quality water use in agro-industry sector”, acronimo AQUA (LIFE09 ENV/IT/075);

- che nell'ambito del progetto Life+ viene prevista una fase (attività 3) in cui si intende realizzare un kit di strumenti da fornire alle imprese per la salvaguardia e l'ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica;

#### CONSIDERATO:

- che, per la realizzazione del citato obiettivo, è quindi necessario redigere delle linee guida generali per affrontare il tema della riduzione dei consumi idrici nei diversi settori industriali, definire dei criteri guida per accompagnare le imprese nella scelta degli obiettivi e degli ambiti di miglioramento, individuare un set di indicatori per monitorare i consumi idrici, gli impatti e l'eco-efficienza e raccogliere una serie di buone pratiche e tecniche/tecnologie per la riduzione dei consumi;

#### RILEVATO:

- che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, come approvato con D.D.G. 67 del 13.09.2011, sono autorizzati all'affidamento delle relative forniture i Dirigenti titolari del potere decisionale e di spesa secondo quanto stabilito dal Regolamento Arpa sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65/2010;
- che, sempre ai sensi dello stesso articolo del predetto Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, presso la Direzione Generale, per le acquisizioni in economia da espletarsi previo confronto concorrenziale con più operatori economici, sono demandati al Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi l'invio della lettera di invito, il controllo sul possesso dei requisiti e la firma del contratto;

#### PRESO ATTO:

- che, sulla base di quanto disposto dal citato art. 5 del Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, si è proceduto alla consultazione di tre operatori economici per l'affidamento in economia del servizio di supporto e assistenza per la definizione, sviluppo e implementazione del kit di strumenti previsto dal progetto co-finanziato dalla commissione europea sul programma life+ "adoption of quality water use in agro-industry sector", acronimo AQUA (LIFE09 ENV/IT/075);
- che, pertanto, è stata inoltrata lettera d'invito prot. PGDG/2011/4159 del 9/9/2011, con allegato capitolato speciale e disciplinare tecnico, che si allegano sub A), B) e C) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, alle seguenti ditte:

1. NIER Ingegneria S.p.A. Via Altabella 3, 40126 Bologna
2. SCS Azioninnova S.p.A. Via Emilio Lepido 182/3, 40132 Bologna
3. Punto 3 srl Via Kennedy 15, 44100 Ferrara

- che, entro il termine di scadenza previsto nella lettera di invito, 22/09/2011, è giunta l'offerta della sola ditta NIER Ingegneria S.p.A.;
- della facoltà di Arpa di affidare la fornitura anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purchè ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato;
- che l'offerta tecnica esaminata riporta, in maniera esaustiva, la risposta a tutti gli elementi richiesti negli atti di gara, come risulta dal verbale che si allega sub D) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO:

- pertanto di procedere all'aggiudicazione, a seguito di procedura per l'affidamento in economia, della fornitura sopradescritta alla ditta NIER Ingegneria S.p.A, risultata l'unica offerente, per l'importo di Euro 14.000,00 (IVA esclusa), pari a complessivi Euro 16.940,00;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) n. Z660162035 richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria derivanti dall'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187;
- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

ACCERTATO:

- che la ditta aggiudicataria ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del CTR Acque Interne Dott.ssa Donatella Ferri, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, della L.R. 32/1993 e dell'art. 4 del regolamento Arpa per la fornitura di beni e servizi, è la Dott.ssa Donatella Ferri;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

DETERMINA

1. di provvedere, per i motivi in premessa esposti, all'affidamento del servizio di supporto e assistenza per la definizione, sviluppo e implementazione del kit di strumenti previsto dal progetto co-finanziato dalla commissione europea sul programma life+ "adoption of quality water use in agro-industry sector", acronimo AQUA (LIFE09 ENV/IT/075), come meglio specificato nella lettera di invito, nel capitolato speciale e nel disciplinare tecnico, allegati

rispettivamente sub A), B) e C) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, mediante assegnazione alla ditta NIER Ingegneria S.p.A. di Bologna, per l'importo di Euro 14.000,00 + IVA 21%, per un totale di Euro 16.940,00 come risulta dal verbale di gara che si allega nel documento sub D) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
3. di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza commerciale;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, la firma del contratto è demandata al Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Elena Bortolotti;
5. di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
6. di dare atto, infine, che il costo di Euro 16.940,00 (IVA inclusa), avente natura di "Servizi vari appaltati" (SERAP SEVAR), relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2011 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al progetto DTPNC – QWU10.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Vito Belladonna)

**OGGETTO: Invito a presentare offerta per la fornitura in economia del servizio di supporto e assistenza per la definizione, sviluppo e implementazione del kit di strumenti previsto dal progetto co-finanziato dalla Commissione Europea sul programma LIFE+ "ADOPTION OF QUALITY WATER USE IN AGRO-INDUSTRY SECTOR", ACRONIMO AQUA (LIFE09 ENV/IT/075)  
Importo massimo Euro 15.000 (IVA esclusa).  
Costi per la sicurezza: € 0,00  
CUP n. J95C10005970009**

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Direzione Tecnica, intende svolgere una procedura in economia per la fornitura del servizio di supporto e assistenza per la definizione, sviluppo e implementazione di un kit di strumenti utili alla salvaguardia e ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica ("Water Saving Kit")\_previsto dal progetto co-finanziato dalla Commissione Europea sul Programma Life+ "Adoption of Quality water Use in Agro-industry sector", Acronimo AQUA (LIFE09 ENV/IT/075).

La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 15.000 (IVA esclusa).

## **1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.**

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato speciale e nel disciplinare tecnico, allegati alla presente.

I beni oggetto di fornitura dovranno essere consegnati in Bologna, Largo Caduti del Lavoro 6. Il fornitore si impegna a svolgere il servizio entro 90 giorni dalla conferma d'ordine.

## **2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, via fax o e-mail o posta elettronica certificata (PEC), entro e non il giorno **22/09/2011**, indirizzato a:

**ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna**

**Via Po, 5 40139 Bologna**

**Fax 051 541026**

**E-mail : [acquisti@arpa.emr.it](mailto:acquisti@arpa.emr.it)**

**PEC: [acquisti@cert.arpa.emr.it](mailto:acquisti@cert.arpa.emr.it)**

L'offerta, redatta sull'apposito modulo allegato (ALL.3), dovrà indicare il corrispettivo per il servizio di supporto e assistenza per la definizione, sviluppo e implementazione di un kit di strumenti utili alla salvaguardia e ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica ("Water Saving Kit") previsto co-finanziato dalla Commissione Europea sul Programma Life+ "Adoption of Quality water Use in Agro-industry sector", Acronimo AQUA (LIFE09 ENV/IT/075) (IVA esclusa).

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

1. copia della richiesta di preventivo, disciplinare tecnico e capitolato speciale tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;

2. la dichiarazione per l'ammissione alla gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compilata secondo il fac-simile allegato "A" e corredata, da fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore
3. una relazione riguardante la descrizione del servizio proposto, rilevante ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo alla "valutazione tecnica" di seguito precisata.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

### 3. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La scelta della migliore offerta sarà effettuata dalla Commissione preposta, secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, secondo la valutazione della commissione giudicatrice nominata allo scopo.

In particolare, la scelta della migliore offerta sarà effettuata in favore della ditta che avrà conseguito il punteggio più alto, come di seguito calcolato.

Il Punteggio Totale ( $P_{TOT}$ ) attribuito a ciascuna offerta è uguale a  $P_T + P_E$ :

Dove:

$P_T$  = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica.

$P_E$  = punteggio attribuito all'offerta economica.

La valutazione sarà effettuata secondo i criteri di seguito previsti:

Parametro		Punteggio massimo
A	Offerta Tecnica	80 punti
B	Offerta economica	20 punti
Totale		100 punti

Ferme restando le caratteristiche minime del servizio, definite nella documentazione di gara, specifici elementi qualitativi, contenuti all'interno della proposta tecnica e da quest'ultima pertanto chiaramente evincibili, concorreranno all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, secondo le modalità esposte nella tabella che segue.

#### 3.1 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

I subcriteri per la definizione del punteggio tecnico e il relativo punteggio massimo sono i seguenti:

	Criterio	Punteggio massimo
1)	<b>Curricula/competenze specifiche degli incaricati dello svolgimento del servizio.</b> Valutazione dei curricula, con particolare riferimento a competenze ed esperienze di supporto nei confronti di organizzazioni, dimensionalmente ed organizzativamente complesse:	<b>max. punti 25</b>
2)	<b>Tipologia, articolazione delle fasi di lavoro, tempistiche del servizio</b>	<b>max. punti 45</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità organizzative ed operative per la programmazione, la pianificazione e lo svolgimento delle attività;</li> </ul>	max punti 15
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità di comunicazione con il Committente (ARPA) in tutte le fasi del lavoro dal momento iniziale fino alla chiusura</li> </ul>	max punti 15

	completa delle attività; modalità di trasferimento delle conoscenze/ competenze al committente	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione dettagliata del piano di lavoro e cronogramma delle attività</li> </ul>	max punti 15
<b>3)</b>	<b>Ulteriori aspetti migliorativi del servizio offerto</b> (valutazione degli eventuali servizi aggiuntivi ed accessori inerenti l'attività che l'offerente propone a supplemento dei servizi espressamente richiesti nel disciplinare tecnico)	<b>max. punti 10</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>80 punti</b>

### 3.2 VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICA

Il punteggio relativo al prezzo ( $P_e$ ) verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$(P_e) = 20 * (Val_{\min} / Val_{\text{offerto}})$$

Dove:

- l'acronimo con il pedice "min" rappresenta il valore dell'offerta risultata più bassa fra tutte le offerte economiche pervenute dalle Ditte Concorrenti;
- l'acronimo con il pedice "offerto" rappresenta il valore dell'offerta della Ditta Concorrente i-esima.

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato speciale e nel Disciplinare tecnico, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Saranno, inoltre escluse le offerte per un importo complessivo eccedente l'importo a base d'asta, oneri per la sicurezza esclusi.

Arpa si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato. Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpa si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato. Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

### 4. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

L'affidamento della fornitura sarà approvato con determinazione del Direttore Tecnico di ARPA Emilia-Romagna.

La conferma definitiva della fornitura, che avverrà con lettera d'ordine a firma del Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi.

L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio è condizione essenziale per la conferma d'ordine.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Agenzia procederà all'aggiudicazione della gara alla seconda Concorrente classificata.

Verrà data comunicazione dell'esito della procedura a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

#### **4. EVENTUALI CHIARIMENTI**

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Ferri, Responsabile Centro Tematico Regionale (CTR) Acque Interne della Direzione Tecnica di ARPA Emilia-Romagna.

Per chiarimenti si invita a rivolgersi all'Area Acquisizioni Beni e Servizi tel. 051/6223879– Fax 051/541026, e-mail: [acquisti@arpa.emr.it](mailto:acquisti@arpa.emr.it) oppure [acquisti@cert.arpa.emr.it](mailto:acquisti@cert.arpa.emr.it).

Cordiali saluti.

La Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi  
(dott.ssa Elena Bortolotti)

**Documenti allegati:**

- All.to A Dichiarazione di ammissione
- All.to 1 Capitolato speciale
- All.to 2 Disciplinare tecnico
- All.to 3 Dichiarazione di offerta

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 1 di 11

#### **Art. 1 – Stazione appaltante**

Stazione appaltante è l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Via Po, 5, 40139 Bologna (di seguito ARPA o Agenzia).

#### **Art. 2 – Valore della fornitura**

La base d'appalto al ribasso è fissata in 15.000 Euro, Iva esclusa.

#### **Art. 3 – Fonti normative**

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento della fornitura in oggetto sono regolati:

- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- dalla L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi";
- dalla lettera d'invito, dal disciplinare tecnico, dal presente Capitolato d'onere e relativi allegati;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.

#### **Art. 4 - Oggetto della fornitura.**

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di supporto e assistenza nella definizione, sviluppo e implementazione di un kit di strumenti utili alla salvaguardia e ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica ("Water Saving Kit") previsti dal progetto co-finanziato dalla Commissione Europea sul Programma Life+ "Adoption of Quality water Use in Agro-industry sector", Acronimo AQUA (LIFE09 ENV/IT/075), come più precisamente dettagliato nel disciplinare tecnico, allegato A della lettera d'invito).

Con l'accettazione da parte di ARPA dell'offerta, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPA a fornire i servizi del presente nei termini indicati nel presente Capitolato e dei relativi allegati.

#### **Art. 5 – Termini di esecuzione**

1. Il Fornitore si impegna a completare tutte le attività previste nel Disciplinare Tecnico, entro 90 giorni dalla conferma d'ordine.

#### **Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 2 di 11

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di ARPA debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ARPA stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ARPA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
  - a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;

Timbro e firma del titolare e legale rappresentante

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 3 di 11

- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
  - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da ARPA.
  3. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ARPA, entro i territori di competenza di ARPA medesima.
  4. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, ad ARPA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

#### **Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Sarà cura del Fornitore inoltre:
  - utilizzare personale idoneo e mezzi idonei per l'esecuzione dell'attività;
  - formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree di ARPA;
  - controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio personale.
3. Il Fornitore deve inoltre essere, per tutta la durata della Fornitura in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.
4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Timbro e firma del titolare e legale rappresentante

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 4 di 11

6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Fornitura.
7. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Fornitura.

#### **Art. 9 - Penali**

1. Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini di esecuzione del servizio, nella predisposizione di una o più attività previste nel disciplinare tecnico, o per una insoddisfacente esecuzione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille della fornitura.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
4. ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 10 - Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili

Timbro e firma del titolare e legale rappresentante

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 5 di 11

indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 115, D. Lgs. 163/2006, i corrispettivi, determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore, rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del servizio, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi; l'indice di revisione applicabile è rappresentato dall'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.

#### **ART. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

#### **Art. 12 - Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. La fattura, da emettersi a positivo espletamento del Servizio, dovrà:
  - riportare il numero d'ordine
  - riportare il CIG e il CUP
  - riportare il riferimento al Programma Life+ "Adoption of Quality water Use in Agro-industry sector", Acronimo AQUA (LIFE09 ENV/IT/075)
  - essere intestata e recapitata ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;

Timbro e firma del titolare e legale rappresentante

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 6 di 11

- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio **dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.**
- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

- I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 231/2002.  
Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
- Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ARPA procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.
- Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
- Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso, il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
- Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

### **Art. 13 - Trasparenza**

- Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti

Timbro e firma del titolare e legale rappresentante

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 7 di 11

dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art. 14 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Art. 15 - Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
  - a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 9;
  - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
  - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;

Timbro e firma del titolare e legale rappresentante

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 8 di 11

- e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
- f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- h) **in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;**
- i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

3. Con la risoluzione del contratto sorge per l'ARPA il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del fornitore.

#### **Art. 16 – Recesso**

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Timbro e firma del titolare e legale rappresentante

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 9 di 11

#### **Art. 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 18 - Subappalto**

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 **e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.**
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

#### **Art. 19 - Divieto di cessione del contratto**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, ARPA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art. 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Timbro e firma del titolare e legale rappresentante

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 10 di 11

2. Qualora venga promossa nei confronti delle ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.
3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Art. 21 - Responsabile della Fornitura**

1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

#### **Art. 22 – Referente tecnico di ARPA**

1. Arpa si impegna a nominare alla sottoscrizione del contratto, il proprio referente tecnico che costituirà l'interfaccia del fornitore in fase di esecuzione.

#### **Art. 23 - Foro competente**

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

#### **Art. 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Timbro e firma del titolare e legale rappresentante

<b>Arpa EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Capitolato speciale</b>	<b>All. 1</b>
		Pag. 11 di 11

**Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.

Firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 - Fonti normative, Articolo 5 - Termini di esecuzione, Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 9 - Penali, Articolo 10 - Corrispettivi, Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti, Articolo 14 - Riservatezza, Articolo 15 - Risoluzione, Articolo 16 - Recesso, Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 18 - Subappalto, Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto, Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 23 - Foro competente, Articolo 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali.


Firma per accettazione  
del titolare o legale rappresentante

## VERBALE

**PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA PER LA DEFINIZIONE, SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEL KIT DI STRUMENTI PREVISTO DAL PROGETTO CO-FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA SUL PROGRAMMA LIFE+ “ADOPTION OF QUALITY WATER USE IN AGRO-INDUSTRY SECTOR”, ACRONIMO AQUA (LIFE09 ENV/IT/075).**

L’anno 2011 (duemilaundici) del mese di settembre, del giorno 23/09/2011, alle ore 11.00, presso la Direzione Tecnica di Arpa, sita in Bologna via Largo Caduti del Lavoro n. 6, si apre la seduta della commissione giudicatrice, nominata con lettera protocollo n. PGDG/2011/4359 del 23/09/2011 a firma del Direttore Tecnico di Arpa Emilia Romagna, per l’esame delle offerte per lo svolgimento del servizio di supporto e assistenza per la definizione, sviluppo e implementazione del kit di strumenti previsto dal progetto cofinanziato dalla commissione europea sul programma life+ “adoption of quality water use in agro-industry sector”, acronimo aqua (life09 env/it/075).

Richiesta di acquisto del 9 settembre 2011 a firma del Direttore Tecnico.

  
EDB  
GB

Importo presunto a base di gara pari a euro 15.000,00 iva esclusa, oneri per la sicurezza pari a euro 0,00.

La procedura ha ottenuto dal Sistema Monitoraggio Gare il seguente codice Identificativo: CIG n. Z660162035 e CUP n. J95C10005970009.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione:

- Donatella Ferri in qualità di Presidente;
- Emanuele Dal Bianco in qualità di componente;
- Gabriele Bardasi in qualità di componente.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Emanuele Dal Bianco.


La Commissione prende atto che con lettera d'invito prot. PGDG/2011/4159 del 9/9/2011 sono state invitate, con e-mail del 9/9/2011 a presentare offerta per il servizio di cui trattasi le ditte di seguito individuate:

1. NIER Ingegneria S.p.A. Via Altabella, 340126 Bologna
2. SCS Azioninnova S.p.A. Via Emilio Lepido 182/340132 Bologna
3. Punto 3 srl Via Kennedy 15 44100 Ferrara

Entro il termine di scadenza indicato nella lettera d'invito, il giorno 22/9/2011, è pervenuta, l'offerta della seguente ditta:

- NIER Ingegneria S.p.A. Via Altabella, 340126 Bologna

Essendo prevista la facoltà di Arpa di affidare la fornitura anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purchè ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato, la Commissione procede

  
E DB  
GB

alla verifica della documentazione amministrativa e ne attesta la regolarità.

Essendo pervenuta una sola offerta la Commissione decide di non assegnare i punteggi per la valutazione previsti nella lettera di invito e comincia la disamina della relazione tecnica per verificarne la corrispondenza alle richieste di Arpa.




L'offerta tecnica esaminata riporta, in maniera esaustiva, risposta a tutti gli elementi richiesti, così come indicato nella lettera di invito e negli atti di gara, si ritiene inoltre idoneo il personale indicato per lo svolgimento del servizio.

La Commissione da lettura dell'importo dell'offerta economica pari a euro 14.000 iva esclusa.

Ritenendo congrua l'offerta con i prezzi di mercato, si propone l'aggiudicazione alla ditta NIER Ingegneria S.p.A. e si trasmettono gli atti al Direttore Tecnico per l'adozione della determina di affidamento.

Bologna, 23/09/2011.

- Donatella Ferri in qualità di Presidente;
- Emanuele Dal Bianco in qualità di componente
- Gabriele Bardasi in qualità di componente

N. Proposta: PDTD-2011-590 del 28/09/2011

**Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica**

**OGGETTO: Direzione Tecnica. Aggiudicazione alla ditta NIER S.p.A., in seguito a procedura per l'affidamento in economia, del servizio di supporto e assistenza per la definizione, sviluppo e implementazione del kit di strumenti previsto dal progetto co-finanziato dalla commissione europea sul programma life+ "adoption of quality water use in agro-industry sector", acronimo AQUA (LIFE09 ENV/IT/075). Importo Euro 14.000,00 (IVA esclusa). Oneri per la sicurezza Euro 0,00 – CIG n. Z660162035 – CUP J95C1000597**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 29/09/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---